

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 22 luglio 2002.**

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Mastella, Matteoli, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 19 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MAURANDI: « Disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica » (3046);

LO PRESTI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione reale delle risorse idriche in Italia alla luce della recente crisi verificatasi nel settore » (3047);

GRANDI ed altri: « Istituzione di una commissione per l'elaborazione di una proposta per l'istituzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie ed eventuale istituzione di un'imposta nazionale » (3048);

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Guardia di finanza » (3049);

SERENA: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie che comportano trombofilie » (3050);

SERENA: « Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di calcolo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione » (3051);

SERENA: « Disposizioni per promuovere l'istituzione di un tribunale internazionale, denominato "Jan Palach", sui crimini del comunismo » (3052);

FERRO: « Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale » (3053);

PISAPIA: « Inserimento di "Telethon" tra i soggetti che concorrono alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF » (3054);

LUSETTI: « Disciplina dell'attività di intermediazione sulla pubblicità a garanzia della trasparenza tra le imprese » (3055).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 19 luglio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dai ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, della giustizia, per le politiche comunitarie e dell'interno:*

« Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale » (3045).

Sarà stampato e distribuito.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Gambini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GAMBINI: « Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore » (2962).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*III Commissione (Affari esteri):*

BALDI: « Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero » (2966) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VII Commissione (Cultura):*

CARLUCCI ed altri: « Disciplina di indirizzo delle attività di spettacolo » (2964) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.**

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 19 luglio 2002, ha trasmesso una relazione sulla relazione conclusiva dell'inchiesta amministrativa condotta dal prefetto Sorge in merito alle misure di

protezione per il professor Marco Biagi, approvata dal Comitato medesimo il 18 luglio scorso (doc. XXXIV, n. 2).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione autonomie – con lettera in data 18 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni e i criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 2003 (doc. XLVI, n. 2).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

**Annuncio della elezione di un giudice della Corte costituzionale.**

Il presidente della Corte dei conti ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che in data 19 luglio 2002 il collegio previsto dal medesimo articolo 2, primo comma, lettera c), ha eletto giudice della Corte costituzionale il Presidente di sezione professor Paolo MADDALENA, in sostituzione dell'avvocato Massimo Vari, che cesserà dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il 27 luglio 2002 per scadenza del periodo di nomina.

**Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del fondo di riserva

per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 58477, 60557, 64399, 64401 — alla VIII Commissione (Ambiente);

nn. 53992, 60533, 60553, 67089 — alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 22 maggio 2002 e un decreto del 13 giugno 2002 del ministro dell'interno — alla I Commissione (Affari costituzionali);

un decreto dell'8 luglio 2002 e due decreti del 9 luglio 2002 del ministro della difesa — alla IV Commissione (Difesa);

un decreto del 2 luglio 2002 e due decreti del 17 luglio 2002 del ministro degli affari esteri — alla III Commissione (Affari esteri);

un decreto del 3 maggio 2002 del ministro per i beni e le attività culturali — alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Trasmissione dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.**

Il presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con lettera in data 17 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la relazione sullo stato dei servizi idrici in Italia, per l'anno 2001 (doc. CXII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 e 15 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Monteroni di Lecce (Lecce), Terlizzi (Bari), Sant'Antimo (Napoli), Narbolia (Oristano), Pianico (Bergamo), Marino (Roma), Lavagno (Verona) e Amaseno (Frosinone).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa per il periodo 2000-2001 (126).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 agosto 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONE MARCORA ED ALTRI N. 1-00079**  
**SULLA SEDE DELL'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA**

**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera,

premessi che:

la candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea, dopo un intenso lavoro preparatorio da parte del comitato promotore, è stata approvata dal Governo Amato con deliberazione unanime del Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2000;

il comitato promotore, costituito da tutte le rappresentanze istituzionali, scientifiche ed economiche del territorio, ha svolto in questi due anni di proficuo lavoro un'intensa attività di promozione della candidatura, sia in Italia che all'estero, assicurando al Governo il pieno soddisfacimento dei criteri indicati dalla Commissione europea relativi alla sua localizzazione e al suo efficace funzionamento ed ottenendo un forte riconoscimento a livello europeo della sua validità;

la creazione di un'Autorità alimentare europea è stata individuata nel libro bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato dalla Commissione europea nel gennaio 2000, come uno dei mezzi per garantire un elevato grado di sicurezza alimentare in Europa;

l'Autorità avrà tra i suoi compiti quello di fornire un parere scientifico indipendente su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, di comunicare e dialogare con i consumatori in materia di sicurezza alimentare, di mantenere i contatti con le agenzie alimentari nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e

con gli organismi internazionali. L'Autorità dovrà inoltre fornire alla Commissione europea tutte le analisi scientifiche necessarie per poter adottare ogni iniziativa finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare;

Parma costituisce storicamente un punto di riferimento ben preciso nello scenario agro-alimentare nazionale, europeo e mondiale. L'esistenza, creatasi negli anni, di importanti realtà di indubbia eccellenza nel campo della produzione alimentare, ma anche tecnologico e scientifico, trova forza e giustificazione nella profonda interconnessione fra la tradizione e la cultura secolare dei prodotti tipici e la più recente, ma ormai altrettanto consolidata, crescita di strutture scientifiche e tecnologiche particolarmente dedite al mondo degli alimenti;

la candidatura di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea soddisfa tutti i requisiti posti dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo relativi alla localizzazione della sede di detta Autorità;

il Presidente Aznar aveva manifestato perplessità, durante il suo incontro con il *Premier* finlandese Lipponen, avvenuto lunedì 3 giugno 2002, sull'opportunità di inserire nell'ordine del giorno del Vertice europeo di Siviglia la decisione sulla localizzazione di alcune importanti autorità europee, tra le quali l'Autorità alimentare europea;

l'impossibilità di pervenire ad una decisione sulla localizzazione della sede dell'Autorità alimentare europea durante il vertice di Siviglia conferma le preoccupazioni di chi ritiene che, a partire dal

vertice di Laeken (dicembre 2001), vi sia stato un sostanziale arretramento per la candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea,

impegna il Governo

a riferire alla Camera dei Deputati sullo stato attuale delle azioni a livello diplomatico e sugli esiti prodotti sino ad oggi a sostegno della candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea;

a rafforzare le attività di promozione della candidatura di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea, nel segno della continuità con l'attività svolta dai precedenti Governi;

a proseguire con determinazione nelle azioni a livello diplomatico con gli altri Stati europei per assicurare all'Italia la sede di questa importante Autorità europea in vista del prossimo Vertice europeo.

(1-00079) « Marcora, Motta, Bersani, Boccia, Castagnetti, Violante, Innocenti, Monaco, Montecchi, Pistelli, Rava, Santagata, Ruzzante, Banti, Borrelli, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Rossiello, Oliverio, Preda, Potenza, Sandi, Sedioli, Stramaccioni, Zani ».

(10 giugno 2002)

La Camera,

premesso che:

nel gennaio 2000 — con il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare — la Commissione Europea ha deciso la creazione di una Autorità Alimentare Europea, per garantire un elevato grado di sicurezza alimentare in Europa, attraverso una revisione delle politiche a favore dei consumatori;

l'Autorità Alimentare Europea dovrà valutare i rischi alimentari e for-

mulare in modo indipendente pareri scientifici sulla sicurezza alimentare, raccogliere, analizzare e diffondere ai consumatori tutte le informazioni disponibili;

l'Italia è l'unico tra i Paesi fondatori della Comunità Europea a non avere una sede comunitaria di rilievo;

già dal maggio 2000 il Governo italiano ha proposto all'Unione Europea, come sede dell'Autorità Alimentare, la città di Parma;

Parma rappresenta una sede idonea per l'Agenzia Alimentare, poiché risponde a tutti i parametri necessari, quali:

a) essere sede di una Università di livello europeo, dotata di attrezzature scientifiche all'avanguardia, in grado di fornire figure professionali altamente qualificate nei settori giuridici, scientifici ed umanistici, che si è dotata di un parco scientifico e tecnologico vocato all'agroalimentare;

b) avere una ricca e consolidata tradizione, nota a livello mondiale, nell'industria e nell'impiantistica alimentare;

c) avere riconosciuta una eccellenza gastronomica e avere garantito la tutela delle tradizioni e del gusto dei prodotti di qualità;

d) essere la sede di manifestazioni internazionali nel settore agroalimentare;

e) essere dotata di facili collegamenti, grazie ad infrastrutture moderne, che assicurano una mobilità rapida e sicura;

f) avere una naturale predisposizione per i contatti internazionali;

l'alternativa a Parma, quale sede della Authority, è rappresentata soprattutto da Helsinki,

grazie all'attività del Governo Berlusconi, ed in particolar modo all'impegno personale del Presidente del Consiglio, esiste ancora la possibilità per Parma di essere scelta quale sede dall'autorità Alimentare Europea;

nel dicembre 2001 a Laeken, l'intervento del Presidente del Consiglio è stato determinante per evitare l'assegnazione dell'Authority ad un altro Paese europeo;

impegna il Governo

a far sì che sia temporanea la scelta operata dalla Commissione europea di localizzare la sede dell'Agenzia Alimentare a Bruxelles;

a valutare positivamente l'avvenuta assegnazione, nel giugno scorso, della direzione generale della Sanco, la massima

autorità per la sanità dei consumatori, alla Finlandia, che potrebbe così rinunciare a concorrere all'assegnazione dell'Authority alimentare;

a sostenere, come peraltro già fatto in passato, con la massima determinazione in tutte le sedi opportune la candidatura di Parma per l'assegnazione dell'Autorità Alimentare Europea.

(1-00101) « Bertolini, Elio Vito, Fontana, Orsini ».

*(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).*

**MOZIONI NICOLA ROSSI ED ALTRI N. 1-00088 E DE FRANCISCIS ED ALTRI N. 1-00099 SUGLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE****(Sezione 1 - Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*) e lettera *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;

tale articolo concedeva un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (con l'esclusione degli enti non commerciali, delle imprese in difficoltà finanziarie e dei professionisti), i quali, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta era attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuti stabiliti dalla Commissione europea;

i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardavano i beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre erano esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio; autorizzazioni comunitarie e circolari interpretative dell'agenzia delle entrate avevano esteso tale agevolazione al settore agricolo ed a quello dell'autotrasporto;

l'articolo suddetto aveva istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione era subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità;

l'agevolazione di cui sopra aveva conosciuto un notevole successo, talché, già nel primo anno di applicazione, erano oltre 100.000 le imprese, per lo più di piccole e medie dimensioni, che ne avevano già usufruito. Le regioni meridionali hanno usufruito di tale beneficio per un ammontare pari al 92 per cento dell'intervento, mentre il restante 8 per cento è stato utilizzato dalle aree territoriali svantaggiate del Centro-Nord;

il Governo ha modificato, sia pure parzialmente, le disposizioni di cui sopra, ed in particolare ha inteso obbligare l'impresa, che vorrà utilizzare il credito d'imposta, a presentare preventivamente un'istanza all'agenzia delle entrate. Sarà quindi l'amministrazione stessa a comunicare l'eventuale divieto all'utilizzo del credito d'imposta. È, altresì, emersa l'intenzione di introdurre criteri selettivi per la concessione dei benefici, rendendone più onerosa la fruizione al settore agricolo;

il Governo ha fissato un tetto annuale per lo stanziamento relativo a tale agevolazione;

il credito d'imposta va considerato come il primo reale tentativo di abbattere strutturalmente il carico fiscale e contributivo sulle imprese operanti nel Mezzogiorno;

il credito d'imposta, per le sue caratteristiche, si è rivelato l'unico stru-

mento in grado di favorire l'emersione (anche in settori dove il sommerso è particolarmente diffuso, come l'agricoltura);

il successo del meccanismo del credito d'imposta a favore degli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del nostro Paese risiede nel suo carattere « automatico » e nel suo essere scevro da ogni possibile intermediazione politico-amministrativa, caratteristica che non solo ne semplifica l'utilizzo, ma che ha consentito agli imprenditori di programmare con certezza i costi finanziari dei propri investimenti;

è importante continuare a sostenere gli investimenti in tutte le aree territoriali svantaggiate del nostro Paese;

le modifiche definite dal Governo e la restrizione delle somme a disposizione per il finanziamento del credito d'imposta rischiano di escludere molte categorie, tra le quali le imprese agricole;

impegna il Governo

a ripristinare la normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in merito alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, escludendo, in particolare, ogni forma di richiesta all'amministrazione finanziaria da parte delle imprese ed ogni tetto alla spesa relativa per il bilancio dello Stato;

a prevedere, altresì, nel bilancio dello Stato stanziamenti adeguati atti a rendere effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto secondo le norme attuali.

(1-00088) « Nicola Rossi, Violante, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Rava, Rossiello, Visco, Minniti, Pignionica, Galeazzi, Siniscalchi, Ranieri, Paola Mariani, Lumia, Maurandi, Cennamo, Chiaromonte ».

(20 giugno 2002)

(Nuova formulazione)

La Camera,

premesso che:

è da valutare positivamente l'istanza, fortemente sostenuta dai gruppi parlamentari di minoranza, circa la cumulabilità tra la cosiddetta « Tremonti-bis » e il beneficio del credito di imposta, in particolare per i risultati positivi che quest'ultimo strumento ha ottenuto nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord;

tuttavia le modifiche apportate dal Governo alla disciplina del credito di imposta, con la previsione di una riduzione dei meccanismi automatici, che ha rappresentato il punto di forza di tale strumento, rischiano di vanificare i benefici connessi alla misura adottata;

tale decisione è peraltro incoerente con l'intera politica di sviluppo del Governo, che, con la « Tremonti-bis », ha adottato esclusivamente strumenti di incentivo automatici;

le modifiche inerenti una nuova burocratizzazione per l'accesso delle imprese al credito di imposta costituiscono una misura totalmente estranea alle medesime politiche del Governo, che della semplificazione amministrativa e dell'obiettivo di « meno burocrazia » ha fatto un programma di legislatura;

la cumulabilità tra i due strumenti veniva chiesta dai gruppi parlamentari di minoranza per riproporre nuovamente una convenienza fiscale per gli imprenditori che volevano investire nel Meridione;

tale scopo rischia di essere totalmente vanificato dall'inserimento di un tetto di spesa, che di fatto produrrà un effetto perverso: gli imprenditori che per la prima volta vorranno accedere ai benefici della « Tremonti-bis » non potranno farlo, perché privi di una media di riferimento, e, nello stesso tempo, gli stessi imprenditori potrebbero restare esclusi dal beneficio del credito di imposta per mancanza di fondi;

impegna il Governo

a destinare uno stanziamento annuo per il credito di imposta pari a quello medio dell'ultimo triennio, anche incrementando le disponibilità attualmente stabilite nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a vantaggio della legge 30 giugno 1998, n. 208;

a presentare entro il 31 marzo 2003 alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione del credito di imposta, così come modificato dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002. Tale relazione dovrà contenere una valutazione sulla congruità della copertura amministrativa del provvedimento rispetto alla domanda potenziale di investimento, come risultante dal numero delle domande presentate per accedere ai benefici del credito

di imposta, onde evitare conseguenze negative sul volume degli investimenti nel Mezzogiorno, e dovrà, inoltre, contenere uno studio tecnico sull'impatto che la burocratizzazione delle modalità di ricorso al credito di imposta avrà avuto sul volume degli investimenti.

(1-00099) « De Franciscis, Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo, Loiero, Maccanico, Marini, Mattarella, Meduri, Molinari, Piscitello, Ruta, Sinisi, Soro, Squeglia, Tuccillo, Villari ».

(17 luglio 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 628 — INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE (APPROVATO DAL SENATO) (2297) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 881-1182-1290-1338-1422-1434**

**(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)**

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge A.C. 2297 relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga *ex* articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, recante « Modifiche al titolo V della Costituzione » all'articolo 3, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, ha mantenuto allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». Al riguardo, la Corte costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione hanno elaborato, in numerose pronunce, il concetto giuridico di ambiente, nel quale è ormai pacificamente riconosciuto che è ricompreso anche quello della tutela della fauna selvatica;

la Corte costituzionale afferma che « l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzi-

tutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione) per cui essa assurge a valore primario e assoluto » (Corte costituzionale, sentenza 641/1997); e altresì che « Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria » (Corte costituzionale, sentenza nn. 1002/1998 e 169/1999);

la legge costituzionale richiamata non attribuisce a nessuna regione, e neanche a quelle a statuto speciale, la competenza esclusiva in materia di tutela della fauna selvatica e, quindi, di attività venatoria, né quella in materia di modifica di norme e principi di provenienza comunitaria ed internazionale recepite nell'ordinamento italiano;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/96, resa peraltro in vertenza su conflitto di attribuzioni, aveva esplicitamente ribadito come i divieti posti dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici « in materia di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei termini del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime »;

la Corte, inoltre, ha affermato in più occasioni (sentenze nn. 1008/88 e 577/90) che « l'individuazione delle specie cac-

ciabili costituisce un interesse unitario, a fronte del quale va riconosciuta alle regioni la facoltà di modificare l'elenco delle specie medesime soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia » (cfr. in senso analogo TAR Lazio, sentenza 1195/99); le disposizioni della direttiva CEE 79/409 legittimano « le Autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive delle specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa (così in ultimo, la sentenza 7 marzo 1996, c-118/94 » (cfr. Corte costituzionale, sentenza 272/96);

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2297-A.

**n. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Rocchi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 2297, relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga di cui all'articolo 98 della direttiva 79/409/CEE;

il potere di innovare illimitatamente la materia dell'elenco delle specie oggetto di atti di caccia, di cattura ovvero — comunque — di abbattimento, che il disegno di legge oggi in esame intende concedere alle regioni, non si adegua al sistema previsto dalla legge 157/92, laddove è lo Stato, anche in adempimento a obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al

proprio patrimonio faunistico (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 1002/88 e 557/90);

qualora le regioni, arbitrariamente, potessero modificare ed estendere illimitatamente (circa le specie e i periodi) le « deroghe » all'oggetto minimo di protezione costituito dall'elenco delle specie e dei periodi di caccia, allora risulterebbe impossibile per lo Stato garantire al proprio interno il rispetto delle normative comunitarie e internazionali, venendo di fatto meno agli obblighi assunti davanti all'Unione europea. Tale nucleo essenziale non può essere inciso e alterato da contrastanti scelte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a condizione di creare situazioni di incertezza sulla estensione della stessa sfera protetta come interesse unitario (cfr. Corte costituzionale, sentenza 557/90);

la generica formulazione del testo in esame risulta tale da concedere una vera e propria « delega in bianco » alle regioni e alle province, che non si concilia minimamente con la fondamentale esigenza di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria, la direttiva 79/407/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, su tutto il territorio nazionale;

nel testo in esame, accanto alla relazione annuale che le regioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non è stata prevista alcuna forma di controllo, indirizzo e intervento correttivo o sanzionatorio dello Stato, benché sia lo Stato responsabile davanti alla Commissione europea dell'eventuale violazione del diritto comunitario nel nostro paese. Oltre a ciò, la tutela delle specie di avifauna migratrice costituisce un'esigenza tipicamente transnazionale che spetta all'Unione europea e agli Stati membri; in Italia, invece, il disegno di legge del Governo vorrebbe demandare il tutto al libero arbitrio delle regioni;

il potere di annullamento governativo prefigurato all'articolo 1, capoverso articolo 19-bis, comma 4, del disegno di

legge risulta del tutto inadeguato, macchinoso, lungo e di difficile attuazione concreta, tale da rendere solo formale e non praticabile detto intervento centrale, a tutela di un patrimonio nazionale e internazionale che necessita — appunto — di misure di tutela estese territorialmente. Un meccanismo, quello previsto, che pare concepito per permettere comunque la caccia selvaggia agli uccelli protetti nell'arco della stagione venatoria (considerato che, per esempio, la migrazione di peppole e fringuelli si concentra nei soli due mesi di ottobre e novembre) per poi — magari — essere formalmente dichiarata illegittima, a seguito della conclusione della procedura burocratica tra Governo e regione;

a causa della formulazione così poco precisa ed efficace del testo in esame, scaturirebbe certamente un continuo quanto confuso contenzioso tra regioni, Stato ed Unione europea, atteso che « molteplicità di interessi ed esigenze che vengono in rilievo dimostra, dunque, che si tratta di regole che spetta: *in primis* allo Stato di dettare, sia perché titolare degli interessi preminenti nella stessa gerarchia desumibile dall'articolo 9 della direttiva sia per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema, che non tollererebbero, come è evidente, la parcelizzazione di interventi affidati totalmente alle regioni » (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 168/99);

le disposizioni previste nel richiamato disegno di legge sarebbero incompatibili col complesso delle norme del vigente quadro normativo, anche non strettamente relativo alla materia caccia. Gli eventuali futuri provvedimenti posti in essere dalle regioni in attuazione delle proposte legislative in esame, invero, in quanto *ictu oculi* classificabili come « atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea » sarebbero soggette a controllo di legittimità *ex* articolo 17, comma 32, della legge n. 127/1992 (cosiddetta « legge Basanini »);

detto dovere di controllo, sebbene confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1813 del 21 novembre 1997 proprio a proposito di « deroghe » regionali in materia venatori — non è affatto preso in considerazione e previsto dal testo presentato dal Governo, che sull'argomento sorvola totalmente, così come risultano ignorate anche le norme di cui al decreto legislativo n. 143 del 997 (di istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali), che prevede e disciplina il coordinamento nazionale delle specie oggetto di caccia, affidato al ministro;

la norma che obbliga le regioni a trasmettere al Governo una relazione annuale sui provvedimenti di deroga emanati, e non già i singoli atti, risulta assolutamente inadeguata, e invero, il suddetto potere di controllo dello Stato trova, ancora una volta, pregante legittimazione dai pronunciamenti della Corte costituzionale, intervenuta a ribadire la spettanza allo Stato di compiti di interesse nazionale anche in materia di « deroghe » alla più volte citata Direttiva Cee, affermando che in questo senso « deve interpretarsi anche l'articolo 69, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo L, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che annovera tra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 — accanto a quelli relativi alle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili — quelli attinenti alla « tutela ...della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria » (cfr. Corte costituzionale sentenza 168/99);

il Ddl mantiene gravi interferenze nel sistema sanzionatorio penale laddove, non avendo fissato né le specie oggetto di deroga, le regioni potrebbero attuare prelievi in deroga per specie protette dalla legge sulla caccia n. 157/92 e anche in periodi di caccia chiusa. Ora, l'abbattimento e/o la detenzione di specie non

incluse nell'elenco delle specie cacciabili, la loro detenzione, nonché la caccia e la detenzione di specie cacciabili ma avvenuta in periodo di silenzio venatorio, costituiscono reato *ex* articolo 30, comma 1 lettera *a*), *b*), *g*), ed *h*), legge 157/92. Ne deriva che i provvedimenti regionali sarebbero mal conciliabili con tali disposizioni, causando comprensibili contenziosi. Se una regione dovesse prevedere deroghe, per esempio, per le specie fringuello e peppola, atteso che l'abbattimento in qualunque modo e tempo di più di 5 fringillidi costituisce reato (articolo 30, comma 1, lettera *h*)) legge 157/92, non sarebbe ipotizzabile la non punibilità prevista dalle norme sanzionatorie dello Stato previste dalla legge n. 157/92;

già l'articolo 19 della legge n. 157/92 recepisce, come affermato dalla Corte costituzionale, le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva europea 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2297-A.

**n. 2.** Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Rocchi.

**(Sezione 2 – Questione sospensiva)**

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 2297, relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga *ex* articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

tale disegno di legge presenta profili di incostituzionalità con riguardo, in particolare, al contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei

beni culturali », alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di merito che ha costantemente ricompreso nel concetto giuridico di ambiente quello della tutela della fauna selvatica;

esistono altresì svariati motivi di merito che inducono a ritenere le norme introdotte con il disegno di legge in esame inadeguate rispetto alle esigenze di garantire la tutela del patrimonio faunistico e l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria in materia;

il 23 ottobre 2001 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia inviando una lettera di messa in mora per non corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi nel territorio europeo degli Stati membri. In particolare, l'Italia avrebbe mantenuto sul territorio nazionale un regime giuridico di deroghe sulla caccia agli uccelli selvatici incompleto, equivoco e incompatibile con l'articolo 9 della direttiva, che impone precise condizioni per la concessione delle deroghe;

la Commissione ha avviato altre due procedure di infrazione contro l'Italia sempre a causa della non corretta attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

il 30 aprile 1999 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia (C-159/99) nel quale si contesta all'Italia di aver istituito un regime normativo che autorizza la cattura e la detenzione di alcune specie, in violazione degli articoli 5 e 7 e dell'allegato II della suddetta direttiva; di aver istituito un regime di deroghe non conforme all'articolo 9 della direttiva stessa. Il 17 maggio 2001 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per la sola violazione degli articoli 5 e 7 della direttiva;

il 25 luglio 2001 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia nel quale si contesta all'Italia (C-378/

01) di non aver classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie dell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia. La Commissione contesta inoltre la mancata comunicazione di tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle zone di protezione speciale da essa classificate (obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3,

della suddetta direttiva). Il 9 gennaio 2002 il Governo italiano ha presentato un controricorso

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2297-A in attesa che la Corte di giustizia europea si pronunci in merito ai ricorsi presentati dalla Commissione europea citati in premessa.

**n. 1.** Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Rocchi.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0001810\*